

DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025

529/2025/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE
FIUMESANTO. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1364^a riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 568/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 329/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 329/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 515/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 515/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 20 novembre 2024, prot. Autorità 81639, del 21 novembre 2024 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 9 gennaio 2025, prot. Autorità 1332, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- i commi 65.2, lettera b), 65.3, lettera c), e 65.3.2 stabiliscono criteri per il calcolo del corrispettivo di reintegrazione che, tra l'altro, sono fondati, per ciascuna unità ammessa al regime di reintegrazione, sulla definizione di parametri tipici per

l'individuazione delle quantità strettamente necessarie a implementare i programmi sotto il profilo tecnico;

- in particolare, nei periodi rilevanti in cui e per le quantità per cui un impianto ammesso alla reintegrazione dei costi non è singolarmente essenziale, i suddetti parametri (di seguito anche: parametri tecnici tipici) rilevano in sede di individuazione:
 - a) di quanto strettamente necessario per l'attuazione tecnica del programma relativo ai periodi rilevanti in cui e alle quantità per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale (comma 65.2, lettera b);
 - b) nelle ore non profittevoli, delle quantità - diverse da quelle per cui l'impianto è considerato singolarmente essenziale – strettamente necessarie a rendere il programma tecnicamente realizzabile date le quantità accettate nelle ore profittevoli (comma 65.3, lettera c);
 - c) delle quantità strettamente necessarie a permettere l'implementazione tecnica delle offerte accettate sul mercato per il servizio di dispacciamento (comma 65.3.2);
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Fiumesanto di EP Produzione S.p.A. (di seguito: EP Produzione), con la deliberazione 568/2023/R/eel l'Autorità ha:
 - a) approvato, con efficacia limitata all'anno 2024, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), e le proposte sui parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.8, che Terna ha presentato nel novembre 2023;
 - b) prorogato i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2024 (cfr. comma 77.59, lettera j);
- nell'anno 2024 l'impianto Fiumesanto è stato soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65;
- con la deliberazione 329/2024/R/eel l'Autorità si è espressa in merito alle istanze *ex* commi 64.30, lettera b), e 65.3.7 presentate da EP Produzione per l'anno 2024 in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto;
- dalla seconda comunicazione Terna emerge che EP Produzione ha formulato una richiesta in merito alla componente di cui al comma 64.11, lettera h), per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto per l'anno 2024;
- con riferimento alle unità di produzione degli impianti essenziali, ivi incluso l'impianto Fiumesanto, con la deliberazione 515/2024/R/eel l'Autorità ha:
 - a) approvato, con efficacia limitata all'anno 2025, le proposte *ex* comma 64.31, lettera a), e le proposte sui parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.8, che Terna ha presentato nel novembre 2024;
 - b) prorogato i termini per la presentazione di istanze a Terna in relazione ai parametri tecnici tipici, di cui al comma 65.3.7, e ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2025 (cfr. comma 77.63, lettera k);

- come evidenziato da Terna con la prima comunicazione Terna, EP Produzione si è avvalsa delle facoltà di cui ai commi 64.30, lettera b), 65.3.7 e 77.63, lettera k):
 - a) avanzando istanze, per l'anno 2025, in merito ai criteri di valorizzazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili e alle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h);
 - b) richiedendo di modificare, rispetto al medesimo impianto e per l'anno 2025, il valore di uno dei parametri tecnici tipici standard, rispetto a quanto proposto da Terna e approvato con la deliberazione 515/2024/R/eel;
- nel corrente anno l'impianto Fiumesanto è soggetto al regime di reintegrazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, stabilire di:
 - a) approvare, per l'anno 2025, le istanze avanzate da EP Produzione per il menzionato anno, limitatamente:
 - ai criteri di valorizzazione del principale combustibile utilizzato e della relativa logistica internazionale, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), come riportati nella prima comunicazione Terna;
 - alla valorizzazione della logistica nazionale del principale combustibile utilizzato, di cui al comma 64.12, lettera b.3), come riportata nella prima comunicazione Terna; quest'ultima valorizzazione è tuttavia esclusa dalla conferma per l'anno 2026 di cui al comma 77.66, al fine di poter verificare se e in che termini proseguirà la tendenza alla diminuzione registrata per l'anno 2025;
 - alla valorizzazione della componente di cui al comma 64.11, lettera f);
 - b) continuare ad applicare, per l'anno 2025 e in relazione al gasolio usato per l'impianto Fiumesanto, la valorizzazione della logistica nazionale, di cui al comma 64.12, lettera b.3), confermata per gli anni 2024 e 2025 ai sensi dei commi 77.58 e 77.62, poiché gli elementi forniti non risultano sufficienti a giustificare l'entità dell'incremento dei relativi costi;
 - c) confermare il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera h), definito con il comma 77.59, lettera a), per l'anno 2024 e con il comma 77.63, lettera a), per l'anno 2025, rigettando le corrispondenti istanze di EP Produzione, di cui, rispettivamente, alla seconda e alla prima comunicazione Terna, in quanto le citate istanze sono volte a utilizzare la componente per coprire costi di manutenzione che, in base agli elementi forniti, non risultano classificabili come costi variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
 - d) approvare, con efficacia limitata all'anno 2025, l'istanza ex comma 65.3.7 avanzata da EP Produzione, di cui alla prima comunicazione Terna, precisando che l'approvazione riguarda esclusivamente la parte relativa al valore del parametro tecnico tipico di cui è richiesta la modifica, ferma restando la disciplina del regime di reintegrazione per cui rileva detto parametro;

- prevedere che:
 - a) ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con le limitazioni temporali indicate ai precedenti alinea;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità; l'impianto essenziale Fiumesanto è stato ammesso al regime di reintegrazione per gli anni 2024 e 2025 con provvedimenti dell'Autorità e la deliberazione 111/06 stabilisce che l'Autorità adotti le proprie determinazioni in merito alle istanze sui parametri tecnico-economici relativi agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi al citato regime

DELIBERA

1. con riferimento alle istanze per gli anni 2024 e 2025, di cui alla prima e alla seconda comunicazione Terna, presentate da EP Produzione S.p.A. ai sensi dei commi 64.30, lettera b), e 65.3.7 della deliberazione 111/06 in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, applicando le limitazioni temporali di efficacia specificate in premessa ai fini del calcolo del corrispettivo di reintegrazione e del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
2. di integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - alla fine del comma 77.66 sono aggiunte le parole seguenti:
“e il criterio specifico approvato dall'Autorità per l'anno 2025 con riferimento alla componente a copertura degli oneri di logistica nazionale del carbone dell'impianto Fiumesanto”;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini